

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TNT STERILE PER L'AZIENDA U.S.L. DI FERRARA CIG 03576240A9

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Paul Hartmann S.p.A., sede legale in Verona, Via della Metallurgia, 14, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona al n. 07179150151, P. IVA 02136540230, C.F.07179150151 domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Via della Metallurgia, 14, in persona Sig. Giacomo Scibona, in qualità di Direttore Vendite Canale Ospedaliero avente poteri di firma giusta procura notarile Rep. n. 22325 rilasciata in data 29/12/2008 dall' Avv. Claudio Berlini, Notaio in Legnago, nella sua qualità di Azienda aggiudicataria (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

b) che il contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l'Azienda U.S.L. di Ferrara, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell' Ordinativo di Fornitura (**i.e. contratto**);

c) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore mediante procedura aperta di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 4/8/2009;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonchè l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che, ai fini della stipulazione della presente Convenzione, il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta e l'Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a norma del successivo art. 23;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l' Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle

prestazioni che verranno concluse dall'Azienda U.S.L. di Ferrara con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura il quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) **Fornitore:** l'Azienda o il R.T.I. che risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale l'Azienda U.S.L. di Ferrara comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione delle stesse;
 - d) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
 - e) **Azienda U.S.L. di Ferrara:** l'Amministrazione registrata al Sistema legittimata ad emettere Ordinativi di Fornitura.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di cui al Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara ad eseguire la fornitura, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico ed in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore, nella misura richiesta dalla stessa con l'Ordinativo di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari ad € 1.697.443,20 IVA esclusa.
3. Detto importo è dato dalla sommatoria dei prezzi unitari di aggiudicazione per le quantità presunte acquistabili, come di seguito indicato:

	ARTICOLO	quantità annua	quantità sei anni	prezzo unitario IVA esclusa in €	prezzo per quantità IVA esclusa in €
1	SET UNIVERSALE	9.950	59.700	8,3	495.510,00
2	SET ANCA	423	2.538	23,3	59.135,40
3	SET SPALLA	433	2.598	22,6	58.714,80
4	SET ESTREMITA'	408	2.448	12,4	30.355,20
5	SET GINOCCHIO	281	1.686	18,2	30.685,20
6	SET CESAREO	323	1.938	18	34.884,00
7	SET GINECOLOGIA	2.869	17.214	12,6	216.896,40
8	SET UROLOGIA	1.077	6.462	14,8	95.637,60
9	SET VERTEBRALE	50	300	16,2	4.860,00
10	SET VASCOLARE	267	1.602	12,8	20.505,60
11	SET VIDEOLAPAROSCOPIA	50	300	18	5.400,00
12	SET OCULISTICA	994	5.964	10	59.640,00
13	SET AMBULATORIALE	10.000	60.000	2,32	139.200,00
14	TELO MADRE 152x190	200	1.200	1,45	1.740,00
15	TELO MADRE 150x240	800	4.800	2,7	12.960,00
16	TELO MAYO 80x144	2.000	12.000	1,5	18.000,00
17	TELO PIEDI 175 X 180 con adesivo	200	1.200	2,8	3.360,00
18	TELO TESTA 150 X 240 con adesivo	200	1.200	3,2	3.840,00
19	TELO TESTA 175 X 300 con adesivo	200	1.200	4,58	5.496,00
20	TELO LATERALE 70 X 100 con adesivo	400	2.400	0,6	1.440,00

21	TELO LATERALE minimo 90 X 100 con adesivo	400	2.400	0,84	2.016,00
22	TELO 75x90 senza adesivo	1.200	7.200	0,51	3.672,00
23	STOKINETTE 32x120	100	600	1,5	900,00
24	TELO LAPARO CON GAMBALI 260x300 +/- 10 cm con foro 30x30 circa e fenestratura centrale minimo cm. 10x15 cm	50	300	17,2	5.160,00
25	TELO GINECOLOGICO CON GAMBALI 225x260	50	300	11	3.300,00
26	TELO OFTALMICO con foro 10x8, film e sacca minimo 150 x 300	100	600	8,8	5.280,00
27	TELO CON FORO minimo 120x150 con foro circa 5x7 cm preferibilmente ovale	100	600	2,1	1.260,00
28	TELO "U" minimo 200x260 con adesivo	100	600	5,5	3.300,00
29	TELO "U" minimo 225x280 con adesivo	100	600	6	3.600,00
30	TELO estremità con foro minimo 200x315 con adesivo	50	300	8	2.400,00
31	LENZUOLINO neonato 80x130	50	300	0,85	255,00
32	TELO " T " cesareo con sacca minimo 254x182x310 con adesivo	50	300	15,8	4.740,00
33	TELO gin. con gamb. 225x260 con adesivo	50	300	11	3.300,00
34	TELO cistoscopia con sacca 160x257x211 +/- 10 cm	50	300	13	3.900,00
35	CAMICI per media chirurgiaVARIE MISURE	11.800	70.800	2	141.600,00

36	CAMICI RINFORZATI per alta chirurgia VARIE MISURE	11.800	70.800	2,5	177.000,00
37	STRISCIA ADESIVA 10X50 circa	5.000	30.000	0,21	6.300,00
38	SACCA PORTA – STRUMENTI cm.30x 40 circa con due settori di contenimento con adesivo	5.000	30.000	0,4	12.000,00
39	SACCA RACCOLTA LIQUIDI CON ADESIVO CM 50X60 circa	1.000	6.000	3,2	19.200,00
	PREZZO TOTALE IVA ESCLUSA	€ 1.697.443,20			

4. Detto importo potrà essere incrementato alle stesse condizioni, fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985, su espressa richiesta dell'Azienda U.S.L..
5. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Azienda U.S.L. di Ferrara dà origine ad un contratto per la fornitura di TNT sterile di durata pari a 72 mesi.
6. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto concluso dall'Azienda U.S.L. di Ferrara, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. L'Azienda U.S.L. di Ferrara è la sola Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione e deve essere registrata al Sistema.
2. L'Azienda U.S.L. di Ferrara utilizza la Convenzione mediante l'emissione dell' Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Punto Ordinante ed inviato al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinativo di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto con l' Azienda U.S.L. di Ferrara si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dall' Azienda U.S.L. di Ferrara; resta inteso che il Fornitore, di concerto con la stessa deve svolgere la parte istruttoria propedeutica all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. L'Ordinativo di Fornitura viene compilato dal Punto Ordinante tramite il Sito; se il Punto Ordinante è dotato di firma digitale, invia l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in

caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

3. Il Sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato, la presente Convenzione avrà la stessa durata dell' Ordinativo di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura avrà una durata di sei anni a decorrere dalla data di emissione.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dell' Ordinativo di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico di cui alle premesse e ulteriormente integrate e specificate nell' Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Azienda U.S.L. di Ferrara, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, l'Azienda U.S.L. di Ferrara da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali eventualmente svolte presso i locali dell'Azienda U.S.L. di Ferrara debbono essere eseguite senza interferire nelle normali attività delle stesse: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati tra le parti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesima Amministrazione continuino ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni

salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché all'Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, ivi comprese verifiche presso i locali del fornitore riguardo all'adozione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei documenti di pertinenza dell'Amministrazione contraente.
10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda AU.S.L. di Ferrara, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica a:
 - disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione della fornitura, dotata di personale qualificato e di esperienza, in grado di seguire ed eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nessuna fase esclusa, in un'ottica di unicità, legittimità, economicità e trasparenza;
 - utilizzare mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale nonché imballaggi in materiale non vergine, riciclato o misto, in conformità a quanto offerto nell'ambito della propria offerta tecnica;
 - impegnarsi, su segnalazione dell'Azienda U.S.L. di Ferrara a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'esecuzione della fornitura;
 - manlevare e tenere indenne l' Agenzia nonché l' Azienda U.S.L. di Ferrara, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'espletamento del servizio;
 - garantire la continuità del servizio;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 10

Referenti

1. Il Fornitore deve comunicare all'Azienda U.S.L. di Ferrara il nominativo di un Referente incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento della fornitura, il quale fungerà da referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile nelle fasce orarie concordate tra le parti dal lunedì al sabato. Il Referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.
2. I dati di contatto del Referente sono:
 - TRISTANO VANFIORI numero telefonico 348 1205790,
 - numero di fax 045 8510733
 - indirizzo e-mail: tristano.vanfiori@hartmann.info; ufficiogare@hartmann.info.
3. L'Amministrazione contraente deve, a sua volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente/i è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura commissionata.

Articolo 11

Obbligazioni specifiche dell' Azienda U.S.L. di Ferrara

1. Per agevolare l'esecuzione del servizio ad opera del Fornitore, l'Azienda U.S.L. di Ferrara si impegna a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione della fornitura nonché a prestare ogni collaborazione.

Articolo 12

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 13

Periodo di prova

1. Il Fornitore dovrà superare un periodo di prova pari a mesi 6 (sei).

2. Durante tale periodo l'Azienda U.S.L. di Ferrara che aderirà alla Convenzione, effettuerà le verifiche di conformità dei beni descritti nel Capitolato, integrati dall'Offerta tecnica del Fornitore, con quelli effettivamente consegnati.
3. Il periodo di prova non si intende superato qualora l'Azienda U.S.L. effettui tre formali contestazioni scritte e motivate, in relazione alla mancata conformità di cui al comma 2 e ad inviare tali contestazioni all'Agenzia.
4. In tale caso l'Agenzia, in seguito ad opportune valutazioni, procederà alla risoluzione come previsto all'articolo 21 della Convenzione e l'Azienda U.S.L. di Ferrara risolverà di diritto l'Ordinativo di Fornitura, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni.
5. In caso di risoluzione l'Agenzia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura alla Ditta concorrente seconda classificata in graduatoria nella procedura di gara ovvero di ripetere l'esperimento di gara.
6. Il periodo di prova si intende superato se non sarà intervenuta comunicazione contraria.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Ferrara in forza dell'Ordinativo di Fornitura saranno quantificati in relazione ai prezzi unitari riferiti ad ogni singolo prodotto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi, regolamenti, disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 15

Revisione dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per il primo anno di durata della Convenzione. Decorso tale periodo, l'Azienda U.S.L. potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 3.
2. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, previa istruttoria eseguita dall'Azienda U.S.L. di Ferrara.
3. L'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Azienda U.S.L. di Ferrara in favore del Fornitore, sulla base delle fatture mensili emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e dal presente Atto. L'importo delle fatture è determinato dal quantitativo di consegne effettuate nel mese di riferimento.

2. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs 231/2002 mediante accordo con il Fornitore, entro 90 giorni data fattura, seguito del riscontro di regolarità della stessa .
3. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
4. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, e bonificato sul conto corrente di cui all'articolo 17.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nell' Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Azienda U.S.L. di Ferrara e/o dall'Agenzia.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono: conto corrente n. 000003652048 Codice IBAN: IT 77 W 02008 11758 000003652048 intestato a PAUL HARTMANN S.P.A.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Agenzia, l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, delle Amministrazioni Contraenti e della Prefettura territorialmente competente.
8. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
9. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 18 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 Danni e Penali

1. Il Fornitore deve garantire il rispetto di tutti i tempi di esecuzione del servizio indicati nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico o nella propria Offerta.
2. In caso di ritardo rispetto a tali tempi e previa contestazione dell'addebito al Fornitore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, l' Azienda U.S.L. di Ferrara potrà applicare le seguenti penalità:

- per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico – merceologiche prescritte e/o dichiarate dal Fornitore in sede di gara:

da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni contestazione scritta;

- per mancata consegna:

da € 300,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione scritta;

- per ritardata consegna:

da € 300,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione scritta;

- qualora il fornitore non utilizzi gli imballaggi offerti nell'ambito della propria offerta tecnica

da € 200,00 ad € 500,00 per ogni contestazione scritta;

- € 100,00 in aggiunta alle predette penalità, in caso di recidiva.

3. Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvista in tali inadempimenti.
4. In ogni caso l'Azienda U.S.L. può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER può applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalla Azienda. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda U.S.L. di Ferrara o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di del rapporto di fornitura del servizio, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari ad € 169.745,00.
2. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto da essa derivante. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene corrisposta all'Azienda U.S.L. di Ferrara.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell' Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda U.S.L. di Ferrara/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera a far data dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti dell' importo in esso previsto.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda U.S.L. di Ferrara/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l' Azienda U.S.L. di Ferrara e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
10. Il fideiussore ed il Fornitore sono obbligati a comunicare in forma scritta e tempestivamente all'Agenzia Intercent-ER ogni variazione di sede o ragione sociale, nonché ogni modifica intervenuta (fusioni, incorporazioni, ecc...) della società che presta la fideiussione.

Articolo 21 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l' Agenzia, nonché l' Azienda U.S.L. di Ferrara, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto e della presente Convenzione, l'Azienda U.S.L. di Ferrara potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Ordinativo di Fornitura emesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.

2. In ogni caso l' Azienda U.S.L. di Ferrara potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
- qualora il Fornitore non superi il periodo di prova, come previsto all'art. 13;
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 10 (dieci) documenti di contestazione ufficiale;
 - mancato rispetto protocollo di trattamento dei capi, dalla fase di decontaminazione all'eventuale sterilizzazione;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell' Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
3. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia, nonché l' Azienda U.S.L. di Ferrara per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 23

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. L' Azienda U.S.L. di Ferrara ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura emesso, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l' Azienda U.S.L. di Ferrara.
6. In caso di recesso dell' Azienda U.S.L. di Ferrara, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L. di Ferrara, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda U.S.L. di Ferrara, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l' Azienda U.S.L. di Ferrara e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto non è consentito.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e l' Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Intercent-ER e l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Ordinativo di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 27

Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Agenzia/ Azienda U.S.L. di Ferrara sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione, delle possibili variazioni da apportare ai prodotti in Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e del relativo Ordinativo di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 30

Trattamento dei dati consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dell' Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell' Azienda U.S.L. di Ferrara, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l'Azienda U.S.L. di Ferrara, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed all' Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all' Azienda U.S.L. di Ferrara per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32 **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'Ordinativo di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'Azienda U.S.L. di Ferrara non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio l'Ordinativo di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

BOLOGNA, li 16 novembre 2010

L'AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Giacomo Scibona, in qualità di Direttore Vendite Canale Ospedaliero avente poteri di firma, giusta procura notarile Rep. n. 22325 rilasciata in data 29/12/2008 dall' Avv. Claudio Berlini, Notaio in Legnago, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme

regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Referenti), Articolo 13 (Periodo di prova), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 16 (Revisione prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) Articolo 19 (Danni e Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, li 16 novembre 2010

IL FORNITORE

Rep. n.

Certifico io sottoscritto Michele Cagnazzo, nominato Ufficiale Rogante con atto n. 404 del 2007, che i Signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza il giorno 01/11/1951 e residente a Bologna, in via Montebello n. 2/2 (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);
- Giacomo Scibona, nato a Bolzano il giorno 16/09/1951 e residente a San Martino Buon Albergo (VR), in via Via Adamello n. 14/H (codice fiscale SCB GCM 51P16 A952X);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 16 novembre 2010